

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI
dell'Isola, della Bassa Val S.Martino e della Valle Imagna
Piazza della Libertà 5 - PONTE S.PIETRO (Bg)

U.S.S.L. n° 28

COMUNE DI VILLA D'ADDA	
Prot.	12 MAR 1977
R	
isp.	
Fasc.	
10307	

V. G. G.

REGOLAMENTO PER LA PROFILASSI
DELLA RABBIA CANINA E PER LA DETENZIONE
E CATTURA DEI CANI

P R E M E S S A

Art. 1: Il presente regolamento che farà parte integrante del regolamento locale in materia veterinaria previsto dall'art. 34 della L.R. 64 del 26.10.81 e dall'art. unico lettera G della L.R. n° 65 del 26.10.81, di prossima emanazione, contiene le norme da applicarsi sul territorio dell'U.S.S.L. n° 28 relativamente alla profilassi della rabbia canina, alla detenzione ed all'accalappiamento dei cani.

R E G I S T R A Z I O N E

Art. 2: A norma del Testo Unico della finanza locale, approvato con R.D. 14.9.1931, n° 1175 e del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8.2.1954, n° 320 - tutti i cani, di età superiore ai due mesi esistenti nell'ambito del territorio comunale debbono essere notificati per la registrazione da parte dei possessori o comunque detentori, al Sindaco o al competente Ufficio Comunale, nel termine di cinque giorni dall'inizio del possesso o della detenzione.
La suddetta registrazione ha per scopo la vigilanza sanitaria e l'applicazione dell'imposta prevista dalla citata disposizione.

M O D A L I T A ' D E L L A N O T I F I C A

Art. 3: Nella notifica, da compilarsi su apposito modulo fornito dal Comune, debbono indicarsi, per ciascun cane:

- a) cognome, nome ed il domicilio del possessore o del detentore, la località ove il cane è tenuto;
- b) la categoria dell'imposta o di esenzione dalla stessa cui il firmatario della notifica ritiene che il cane debba essere assegnato, corredata della documentazione all'uopo necessaria;

Il possessore o detentore deve in ogni caso allegare alla notifica lo stato segnaletico del cane.

Art. 4: La notifica è obbligatoria anche da parte dei possessori di cani inclusi nelle categorie esenti da imposta. I cani non notificati si presumono appartenere a tutti gli effetti, al capo della famiglia, ovvero al capo o rappresen

tante dell'Istituto od Ente, agli affittuari, ai gestori degli immobili, presso i quali siano stati reperiti, salvo prova contraria.

Eventuali cambiamenti di proprietà o di dimora del cane, debbono essere notificati al Sindaco o all'Ufficio Comunale competente entro il termine massimo di cinque giorni.

Entro lo stesso termine di tempo i possessori o detentori dei cani ne signaleranno la scomparsa al Sindaco o al competente Ufficio Comunale.

Art. 5: A cura dell'Ufficio ricevente le notifiche e le segnalazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 vengono trasmesse all'Ufficio Tributi, nonché all'Ufficio Veterinario competente per territorio dell'U.S.S.L., presso cui verrà istituito il registro e lo schedario dei cani.

APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA

Art. 6: Ai fini della applicazione della imposta i cani sono divisi in tre categorie:

- 1) cani di lusso o di affezione perchè dichiarati e riconosciuti tali, ovvero perchè non appartenenti alle categorie di seguito indicate;
- 2) cani da guardia e cani da caccia, purchè adibiti a tale scopo e appartenenti i secondi a persone fornite della relativa licenza di porto d'armi;
- 3) cani tenuti a scopo di commercio, da commercianti autorizzati.

L'assegnazione dei cani ad una delle suddette categorie è subordinata all'accertamento da parte dell'Ufficio Tributi.

L'imposta è ridotta alla metà se il possesso o la detenzione del cane si verificano nel corso del secondo semestre dell'anno.

Art. 7: La cancellazione dei ruoli dell'imposta avviene soltanto su richiesta del possessore o detentore del cane, a partire dall'inizio dell'anno solare successivo.

Gli interessati devono pertanto presentare al Sindaco o al competente Ufficio comunale domanda di cancellazione ed a tale richiesta debbono allegare:

- a) in caso di decesso del cane, il certificato attestante la morte, rilasciato dal veterinario competente per territorio dell'U.S.S.L.;
- b) in caso di cessione, la dichiarazione sottoscritta dal nuovo proprietario;
- c) in caso di furto o smarrimento, la relativa denuncia vistata dai Carabinieri o dalla Pubblica Sicurezza.

ESENZIONE DELLA IMPOSTA

Art. 8: Sono esenti dall'imposta:

- a) i cani adibiti esclusivamente all'accompagnamento dei ciechi e dei mutilati, alla custodia dei greggi, delle mandrie e degli edifici considerati rurali agli effetti dell'imposta sui fabbricati;
- b) i cani lattanti, per il periodo strettamente necessario all'allattamento ed in ogni caso non superiore ai 2 mesi;
- c) i cani adibiti ai servizi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia;
- d) i cani appartenenti a persone di passaggio nel Comune, la cui permanenza non si protragga oltre i 2 mesi, o che paghino la relativa imposta in altri Comuni.

Art. 9: Tutti i possessori o detentori di cani, anche se esenti da imposta, devono annualmente provvedersi, pagandone il relativo importo, della piastrina prescritta dal T.U. della finanza locale.

La piastrina è distribuita dagli uffici comunali competenti, dove gli interessati devono ritirarle, esibendo la relativa notificazione, qualora si tratti di nuova detenzione di cani.

I possessori o detentori di cani già iscritti al ruolo debbono curarne il ritiro entro il mese di dicembre di ogni anno, per l'anno successivo.

CIRCOLAZIONE DEI CANI

Art. 10: Per condurre i cani, nelle vie od in altri luoghi aperti al pubblico, i possessori o detentori debbono dotarli:

- a) di un collare, cui dovrà applicarsi oltre alla piastrina prescritta dal T.U. della finanza locale, anche una

- striscia metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome, il nome e l'indirizzo del proprietario;
- b) di un guinzaglio o di una museruola confezionata solidamente ed in modo tale da impedire al cane di mordere, senza tuttavia che provochi sofferenza all'animale stesso.

Sono obbligatori congiuntamente il guinzaglio e la museruola:

- a) per i cani condotti in locali pubblici, nei campi sportivi, nei mercati all'aperto, nelle fiere, feste, sagre;
- b) per i cani d'indole aggressiva o di grande mole (mastini, bulldog, pastori tedeschi, sanbernardo; danesi, dobermann, boxer, ecc.), nonchè per i cani che abbiano tendenza a mordere.

ESENZIONE DAL GUINZAGLIO O MUSERUOLA

Art.11: A richiesta del possessore o detentore e previo parere del veterinario Ufficiale competente per territorio della U.S.S.L., sono concessi dal Sindaco temporanei esoneri dall'obbligo della museruola, quando si accertino cause patologiche, anatomiche e fisiologiche che non consentano l'uso del suddetto dispositivo.

Nella suddetta circostanza i cani debbono essere vaccinati contro la rabbia e condotti in ogni caso al guinzaglio.

Sono esclusi dall'esonero i cani palesemente mordaci. Possono essere invece tenuti senza guinzaglio e senza museruola:

- a) i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia quando sono utilizzati per il servizio;
- b) i cani da guardia, entro i limiti dei luoghi di sorveglianza, purchè non siano in alcun caso accessibili al pubblico;
- c) i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la custodia dei greggi e delle mandrie e per l'esercizio della caccia, purchè ciò avvenga comunque alla distanza di almeno 300 metri da zone abitate.

DETENZIONE DEI CANI

Art.12: La detenzione dei cani nell'ambito del Comune ai fini sanitari e dell'igiene del suolo e dell'abitato è disciplinato dalle seguenti norme:

- a) nell'ambito dei condomini potrà essere tenuto un cane per famiglia, fatte salve le disposizioni del regolamento condominiale. E' proibito tuttavia dislocare permanentemente il cane nei balconi e terrazzi, facendogli soddisfare le necessità fisiologiche anche se in apposita cassetta contenenti segatura di legno o simile materiale;
- b) nelle abitazioni residenziali con uno o più appartamenti dotati di giardino recintato, ove non sussiste un divieto contrattuale o condominiale, potranno essere tenuti non più di due cani e la eventuale cucciolata, limitatamente al periodo di allattamento; indicato nell'art. 8 lettera b).

D I V I E T I

Art.13: E' vietata la presenza dei cani nei macelli pubblici e privati, nelle industrie e nei depositi di prodotti alimentari, nelle cucine dei ristoranti, trattorie, osterie e mense, nelle industrie che lavorano sottoprodotti di macellazione.

E' vietato condurre i cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio nei ristoranti, trattorie, osterie, negozi e supermercati di qualsiasi genere alimentare, nelle piscine, negli arenili di balneazione, nei parchi giochi destinati all'infanzia. E' vietato l'accesso ai cani nei mezzi di trasporto urbani, eccezione fatta per quelli destinati alla guida dei ciechi, nonchè per i cani di piccola taglia, muniti di museruola e da tenersi in braccio.

CANI DA GUARDIA

Art.14: I cani posti a guardia dei locali, comunque aperti al pubblico; debbono essere durante il giorno saldamente legati con catena fissa in modo da evitare danni alle persone che accedono ai locali, pur lasciando ai suddetti animali adeguata libertà di movimento e la possibilità di porsi al riparo dalle intemperie in idoneo ricovero. Il perimetro della zona di movimento del cane sarà deli-

mitato con cartello recante la dizione "attenti al cane". Durante la notte i cani possono essere trattieneuti da una catena scorrevole a condizione che l'area custodita non sia di passaggio agli estranei.

Art.15: Qualora si accertino più di cinque successivi episodi di morsicatura di persone da parte dello stesso cane, che evidenzia in tal modo indole aggressiva, il Sindaco ne ordina il sequestro domiciliare vietandone la circolazione.

Il Sindaco può disporre opportune misure intese ad eliminare il disturbo o il danno conseguenti alla detenzione di cani nei centri abitati, adottando idonee misure per limitarne la circolazione.

ALLEVAMENTI, CENTRI DI ADDESTRAMENTO E RICOVERI

Art.16: La detenzione di un numero di cani pari o superiore a tre configura la finalità dell'allevamento, dell'addestramento o del ricovero ed è pertanto soggetto alle norme dell'art.24 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1934, n° 320, e da quelle del Regolamento comunale di Igiene.

In ogni caso le suddette attività debbono esplicarsi lontano dai centri abitati.

CATTURA DEI CANI

Art.17: Devono essere catturati dall'apposito personale, con sistemi che non provochino sofferenze:

- a) i cani vaganti, senza la prescritta museruola o con museruola non conforme alle caratteristiche di cui all'art. 10;
- b) i cani vaganti, anche se muniti di museruola, nei periodi in cui è reso obbligatorio condurli anche a guinzaglio;
- c) i cani circolanti, delle razze elencate all'art. 10 anche se muniti di museruola, qualora non siano tenuti a guinzaglio;
- d) i cani circolanti, sprovvisti della prescritta piastrina di cui è fatto cenno all'art. 10

Per i cani indicati alle lettere c) e d) gli Agenti addetti alla cattura dei cani, potranno limitarsi all'accer-

tamento dell'infrazione, contestando, ove sia possibile direttamente, la relativa contravvenzione ai possessori o detentori.

Art.18: I cani catturati, devono essere trasportati al canile, dove vi saranno custoditi per tre giorni, a partire dal giorno successivo alla cattura.

In attesa della visita veterinaria i cani saranno tenuti in isolamento. Quando il cane catturato risulti provvisto del collare munito della relativa striscia con le generalità del proprietario, quest'ultimo deve essere tempestivamente avisato, anche se risiede fuori del territorio comunale. I cani catturati possono essere ritirati dai legittimi possessori o ceduti in conformità al successivo articolo nel termine di tre giorni da quello successivo alla cattura, a condizione che:

- a) non esista nel territorio alcun sospetto di rabbia canina;
- b) non si debba dare esecuzione alle disposizioni degli artt. 86, 87 e 90 del Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 8.2.1934, n° 320;
- c) si sia adempiuto agli obblighi tributari di cui agli artt. 2 e 6 del presente regolamento;
- d) si sia provveduto al versamento agli Uffici competenti dell'U.S.S.L. dei seguenti importi: spese di cattura, costo di mantenimento per i giorni di permanenza di canile, costi delle eventuali cure veterinarie praticate, sanzione pecunaria. Per la cessione ai privati, agli Istituti o Laboratori scientifici valgono le disposizioni dell'art. 19.

Art.19: Trascorso il periodo di cui all'art. 17, senza che i legittimi possessori o detentori li abbiano reclamati o ritirati, i cani catturati devono essere uccisi con metodi eutanasici stabiliti d'intesa con l'associazione zoofila provinciale, ovvero concessi ad Istituti scientifici o Laboratori, che ne facciano richiesta a norma delle vigenti disposizioni. La cessione a privati o ad associazioni zoofile dei cani non reclamati, può farsi solo nel caso che il legittimo proprietario se esiste sia stato rintracciato e rinunci per iscritto alla proprietà del cane.

In tale circostanza i privati e le associazioni zoofile debbono farne richiesta con apposito modulo, -cui verrà allegata sia la quietanza di un versamento di cui al successivo comma, sia la quietanza del tributo di cui

all'art. 7.

L'U.S.S.L. stabilirà il costo di cessione dei cani agli Istituti Scientifici, ai laboratori e ai privati.

Art.20: Il ritiro dei cani potrà avvenire in ogni caso nelle ore stabilite a condizione che venga esibita al custode la quietanza dei versamenti di cui al precedente articolo e il nullaosta del Veterinario del Servizio Veterinario della U.S.S.L..

I cani riscattati o comunque ceduti potranno uscire dal canile solo se muniti di museruola e condotti al guinzaglio, a meno che non vengano trasportati con automezzo. L'U.S.S.L. non assume responsabilità sia per la salute degli animali che vengono catturati e trattenuti nel canile, sia per lo stato sanitario dei cani riscattati o ceduti in conformità agli artt. 17 e 18.

Art.21: La gestione del canile comunale o consorziale ed il servizio di accalappiamento vengono espletati sotto la vigilanza sanitaria del Servizio Veterinario dell'U.S.S.L. cui compete impartire le disposizioni per una corretta esecuzione delle varie operazioni. Nel canile sarà tenuto dal custode un apposito registro di carico e scarico nel quale debbono essere annotati tutti i dati atti ad evidenziare il movimento degli animali catturati, riscattati, posti in osservazione, ceduti o abbattuti.

Da ogni caso di malattia o di morte di animali ricoverati nel canile verrà data tempestiva comunicazione al Servizio Veterinario dell'U.S.S.L., che provvederà: ad adottare i necessari provvedimenti, ad eseguire la necropsopia e ad inviare, se del caso, il materiale per gli accertamenti di laboratorio. Le carcasse degli animali morti o abbattuti nel canile debbono essere incenerite o infossate profondamente.

Art.22: Occorre tassativamente evitare di uccidere i cani e gli altri animali che abbiano morso o graffiato persone, cercando invece, ove possibile, di catturarli. Qualora non sia possibile e si renda assolutamente necessario abbattere l'animale, perchè costituisce grave ed inevitabile pericolo per la pubblica incolumità, deve segnalarsi l'abbattimento al Veterinario competente per territorio dell'U.S.S.L., che provvederà per gli adempimenti di legge.

Analoga segnalazione al Veterinario Ufficiale competente per territorio va fatta nel caso previsto dal primo comma del presente articolo.

Ai proprietari o detentori di cani è fatto obbligo di comunicare immediatamente al Veterinario Ufficiale competente per territorio qualunque fatto o sintomi che possano far sospettare nei propri cani manifestazioni di rab-

bia, provvedendo, in attesa del controllo veterinario, a che detti animali non possano fuggire o nuocere a persone o ad altri animali. Anche in questa circostanza deve evitarsi nel modo più assoluto di uccidere i cani o gli altri animali.

Art.23: Debbono essere comunicati per iscritto dal Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. al Servizio Medicina Veterinaria dell'U.S.S.L. tutti i casi di rabbia nell'uomo o anche di semplici morsicature o graffi da parte di animali domestici o selvatici.

Il Servizio Veterinario dell'U.S.S.L. riferisce per iscritto al Servizio d'Igiene Pubblica i risultati delle indagini esperite nonché l'esito del periodo di osservazione, ove l'animale sia stato rintracciato, proponendo al Sindaco l'adozione dei provvedimenti previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria. Il Sindaco dispone con ordinanza ai sensi della lettera a) art. 37 L.R. 64-65/1981.

Art.24: Per tutti i casi di morsicatura di persone o di animali e per i provvedimenti eccezionali da adottarsi in occasione della diffusione della rabbia si applicano le disposizioni previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8.2.1954 n° 320.

I cani e i gatti che abbiano morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti per dieci giorni nel canile autorizzato.

Qualora nel territorio della Regione non esistano manifestazioni di rabbia, il sequestro di rigore presso il canile può tramutarsi in sequestro fiduciario, presso un locale indicato dal proprietario o detentore purchè sito nel territorio del Comune e riconosciuto idoneo dal Veterinario Ufficiale competente per territorio.

Tale possibilità viene concessa dal Sindaco, ai sensi dell'art. 37 lettera a) L.R. 64-64/81 sentito il Veterinario Ufficiale competente per territorio ^{con} apposita ordinanza notificata in via amministrativa al possessore o detentore dell'animale, che viene nominato sequestratario di fiducia ed osserva tutte le responsabilità di legge.

Le spese per gli accertamenti e le visite di controllo sanitario, durante il periodo di osservazione sono a carico del possessore o detentore che si impegna:

- a) a non portare il cane fuori dall'abitazione o dal locale designato alla custodia dello stesso;
- b) a non abbattere il cane morsicatore;
- c) a segnalare al Veterinario Ufficiale competente per territorio ^{ogni} sintomo anormale o successivi casi di morsicatura a carico di persone o altri animali.

Art. 25: Il Veterinario Ufficiale competente per territorio provvede alla vigilanza sanitaria degli animali in osservazione con sequestro di fiducia, effettuando almeno due controlli di cui uno all'inizio e ed uno al termine del periodo di osservazione. Non appena il suddetto Sanitario rilevi sintomi clinici anche solo sospetti di rabbia, oppure constatata o venga informato che l'animale sia morto o sia fuggito rendendosi irreperibile, deve darne comunicazione immediata e scritta al Sindaco ed al Servizio d'Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. per i rispettivi provvedimenti di competenza. Nei casi di rabbia conclamata si ordinerà l'immediato abbattimento degli animali e la disinfezione del locale ove l'animale è stato isolato.

Art. 26: In caso di episodi di rabbia nel territorio comunale si provvederà a istituire una apposita commissione presieduta dal Presidente dell'U.S.S.L. o del suo delegato per coordinare tutti gli interventi atti a diffondere tra la popolazione le misure di profilassi ed a rendere di più facile attuazione i provvedimenti per l'eliminazione dell'infezione.

A far parte della commissione il Presidente dell'U.S.S.L. chiamerà oltre ai funzionari dell'U.S.S.L. anche persone che possono fornire utile collaborazione in campi aventi attinenza con la Sanità, l'allevamento degli animali, la zoofilia, ecc..

Art. 27: Per la lotta contro la rabbia degli animali si applicano le disposizioni contenute nel titolo secondo del Regolamento di Polizia Veterinaria e le annesse istruzioni.

Art. 28: L'U.S.S.L. assicura tramite il servizio veterinario l'adozione delle misure di Polizia Veterinaria prescritte dal vigente regolamento, nonché l'applicazione, nel territorio, di tutti gli opportuni provvedimenti conseguenti alla presenza dei cani e di altri animali tenuti per affezione o zoofilia.

A tal fine l'U.S.S.L. provvede ad assicurare un servizio per l'accalappiamento dei cani ed un canile per la custodia di cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti.

Art.29: Il servizio di cattura dei cani viene effettuato da accalappiacani assistiti da vigili urbani.

Art.30: Il custode del canile è responsabile delle norme di seguito indicate ed in particolare modo della tenuta dei cani. Il custode, in caso di assenza, dovrà segnalare il proprio sostituto al Presidente dell'U.S.S.L.
Il custode del canile ha l'obbligo di:

- a) curare la pulizia dei locali e delle adiacenze degli stessi;
- b) somministrare le razioni alimentari agli animali, secondo le istruzioni del Servizio di Medicina Veterinaria dell'U.S.S.L.;
- c) vietare l'accesso agli estranei;
- d) astenersi dal collocare i cani randagi catturati;
- e) segnalare al Servizio di Medicina Veterinaria della U.S.S.L. i casi di malattia o morte verificatasi tra i cani;
- f) astenersi dall'introdurre nel canile animali di qualsiasi specie, senza il permesso del Servizio Veterinario dell'U.S.S.L.;
- g) coadiuvare il Veterinario nella soppressione eutanasica dei cani ed altri animali;
- h) tenere il registro dei cani recapitati al canile, riscattati o abbattuti;
- i) eseguire tutte le istruzioni impartite dal Servizio Veterinario dell'U.S.S.L.;

Art.31: Il ritiro a domicilio o l'eliminazione eutanasica di cani o di altri animali d'affezione, nonché il trasporto delle carcasse degli stessi, allorché sono venuti a morte, verranno praticate previo versamento di rimborso delle spese sostenute a tal fine dall'U.S.S.L., anche per la eventuale necessaria spesa di incenerimento.

Art. 32: Nella costruzione del canile terrà si terrà conto delle necessarie separazioni da osservarsi tra i cani catturati

e quelli sospetti. Annesso al suddetto impianto sarà funzionante una cella per l'eliminazione eutanasica ed un forno per l'incenerimento delle carcasse degli animali eliminati.

Art. 33: Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al più volte citato Regolamento di Polizia Veterinaria;

Art. 34: Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento saranno definite in via amministrativa, a meno che il fatto non costituisca infrazione al Codice Penale..



1902.1.27

1902.1.27



1902.1.27

1902.1.27



IL Presidente

Il Consigliere anziano

Il Segretario Comunale



Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione

(1) è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno _____ festivo
_____ di mercato
~~con~~ opposizioni.
~~senza~~

(1) è stata fissata in copia all'albo comunale il giorno 12.6.1982
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12.6.1982
al 27.6.1982

Addì 12.6.1982

Il Segretario Comunale



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (2).

Addì _____

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Questa deliberazione, pervenuta alla Se-
zione Provinciale di controllo il 14.6.1982
con elenco N° 25 è divenuta ese-
cutiva ai sensi dell'art. 59-60 della legge
10-2-1953, N° 62.

Il, 3-7-1982

Il Segretario Comunale



- (1) Cancellare quello che non fa al caso.
(2) Cancellare se trattasi della deliberazione originale.